



LA RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Avv. Anna Berra

12 Maggio 2022

FONTI DEL DIRITTO



° Art. 1 Legge 20/1994;

° Art. 1176 Codice Civile;

° Art. 43 Codice Penale;

° Art. 66 Codice Giustizia Contabile;

° Decreto Semplificazioni n° 76 del 16 luglio 2020 - Art.21.

I PRESUPPOSTI

- Soggetto Agente e Soggetto Danneggiato: Il rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- Le condotte omissive e commissive;
- Il Danno (erariale);
- La causalità tra condotta e danno;

- La colpa grave / il dolo quali elementi soggettivi.



La Responsabilità

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commesse con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.

La Responsabilità assume i caratteri di una forma sui *generis* rispetto ad entrambe le figure di responsabilità civile (contrattuale ed aquiliana, alle quali parte della giurisprudenza contabile continua a fare riferimento) in quanto fortemente connotata anche da elementi pubblicistici (in ordine alla funzione risarcitoria, preventiva e sanzionatoria) e da un regime giuridico proprio (si pensi alla non trasmissibilità del relativo debito [ecc. indebito arricchimento] al potere di riduzione della condanna, alla irrilevanza della colpa lieve)



ATTI COMMISSIVI

Presuppongono un facere del
pubblico dipendente

ATTI OMISSIVI

Presuppongono un non facere da
parte del pubblico dipendente

ART. 1176 Codice Civile

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.





La Colpa lieve

Si qualifica tale qualunque comportamento (commissivo e/o omissivo non intenzionale (dolo) oppure non ingiustificatamente imprudente o negligente (colpa grave).

Si può definire come il danno derivante da una condotta sbagliata ma non criticabile.

Il caso

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Corte dei
Conti per la Regione Lombardia – Sentenza n° 41 del
19.3.2015 – Presidente Claudio Galtieri



ART. 43 Codice Penale

Il delitto: [...]

È colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.



La Colpa Grave

L'evidente trasgressione di regole di condotta o di obblighi di servizio.

Gli elementi qualificanti:

- ❑ Trascuratezza dei doveri;
- ❑ Inescusabile superficialità, approssimazione, imprudenza, negligenza imperizia, inosservanza o erronea interpretazione delle norme;
- ❑ Non curanza degli interessi pubblici;
- ❑ Spregio delle regole codificate;
- ❑ Disinteresse per la gestione dell'incarico.



Il caso

° Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia – Sentenza n° 213 del 31.10.2018 – Presidente Silvano Di Salvo (*atto commissivo*);

° Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia – Sentenza n° 306 del 15.11.2021 – Presidente Vito Tenore (*atto omissivo*);



Gli Esimenti della Colpa


Ordine Superiore – (Il limite dell'obbligo resta la legge penale);

Il fatto dannoso trae origine da un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità;

La condotta si è adeguata ad un parere reso dalla Corte dei Conti ex art. 7 Legge 131/2003;

In caso di orientamenti giurisprudenziali contrastanti;

Conforme alla prassi (contestato).



ART. 43 Codice Penale

Il delitto:

È doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.





IL DOLO

La consapevolezza e la volontarietà del soggetto di porre in essere un'azione e/o un'omissione contro legge generatrice di conseguenze antigiuridiche dannose per le finanze pubbliche.

Due caratteristiche:

- Si trasmette agli eredi;
- Ai fini del *dies a quo* della prescrizione si presume l'occultamento doloso;

Il caso

° Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione
Lombardia – Sentenza n° 47 del 21 aprile 2020 –
Presidente Antonio Caruso.



Il Decreto Semplificazioni

La ratio della normativa;

Le modifiche all'elemento psicologico;

La natura transitoria (per i fatti commessi dall'entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2023).



ART. 21 Comma 1 DL Semplificazioni

Art. 1 comma 1 Legge 14 gennaio 1994 n° 20

La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. **La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso**



Il Decreto Semplificazioni Art. 21 Comma 1 «Prova del dolo rafforzata»

° Sussiste solamente come nell'ambito penalistico:

- La rappresentazione: pianificazione dell'azione;
- La risoluzione: la decisione di realizzare il fatto doloso.

Da tempo per la giurisprudenza occorre sia la consapevolezza della condotta antiggiuridica che la consapevolezza della lesione arrecata.



ART. 21 Comma 2 DL Semplificazioni

Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023*, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

(Termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera h), legge n. 108 del 2021)*



Il Decreto Semplificazioni Art. 21 Comma 2 «Uno scudo erariale temporaneo?»

◦ Dal 17 luglio 2020 al 30.6.2023 il Pubblico dipendente risponde solo per colpa grave in relazione a fatti omissivi.

Problematiche giurisprudenziali:

- Difficoltà per fatti commissivi colposi pre e post giugno 2023 – claims made;
- Temporaneità comma 2 o anche comma 1;
- Norma Sostanziale o Processuale.



La «Claims made»

«A richiesta fatta»

Con questo regime si assume che il sinistro venga attivato dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato riceve durante il periodo di validità o di efficacia della polizza, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

Formula: coprire i sinistri denunciati dall'assicurato alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi durante il periodo di efficacia del rapporto assicurativo.





LA PRESCRIZIONE

Nel linguaggio giuridico: l'estinzione di un diritto nel caso in cui il titolare non lo eserciti per il termine determinato dalla legge.

Art. 1 comma 2 Legge 20/1994:

Il termine di prescrizione viene fissato, in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.



LA PRESCRIZIONE: da quando?

Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sorge non dal momento in cui l'agente compie l'illecito, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.

Corte dei Conti Sezione I Centrale 218/2018

Corte dei Conti Sezione giurisdizionale Regione Lazio n° 492/2018



LA PRESCRIZIONE

- Nella prescrizione il doloso occultamento non coincide con la commissione dolosa del fatto dannoso, ma richiede una ulteriore condotta indirizzata ad impedire la conoscenza del fatto e che, comunque perché di occultamento doloso si possa parlare occorre un comportamento che deve includere specificamente atti volti a prevenire la scoperta di un danno;

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana – Sentenza n° 330 del 3.9.2019 - Presidente Amedeo Federici



LA PRESCRIZIONE

- Il termine iniziale della prescrizione deve essere individuato non nel momento della conoscenza, ma in quello della conoscibilità obiettiva dei fatti, da parte non del Procuratore Generale della Corte dei Conti titolare del potere di azione, ma dall'organo dell'Amministrazione che abbia obbligo di denuncia.

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte – Sentenza n° 97 del 24.9.2019 - Presidente Cinthia Pinotti,

Atti interruttivi della prescrizione Art. 66 Codice Giustizia Contabile

Con l'invito a dedurre ovvero con formale atto di costituzione in mora ai sensi degli articoli 1219 e 2943 del codice civile, il termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta.

A seguito dell'interruzione di cui al periodo precedente al tempo residuo per raggiungere l'ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un periodo massimo di due anni.

Il termine complessivo di prescrizione non può comunque eccedere i sette anni dall'esordio dello stesso.

Il termine di prescrizione è sospeso per il periodo di durata del processo.



Magenta – 20013 – Via IV Giugno 41

Milano – 20144 – Via Cimarosa 3

info@bcstudiolegale.com

+39029784401

Grazie

Ayv. Anna Berra